



## **Allegato A**

CRITERI E CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI  
APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO, AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 210

## Allegato A

CRITERI E CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 210 .....	1
<i>PARTE I</i> : OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI DEL PROVVEDIMENTO.....	3
<b>Articolo 1</b> - Oggetto .....	3
<b>Articolo 2</b> - Finalità .....	3
<b>Articolo 3</b> - Definizioni .....	3
<i>PARTE II</i> : CRITERI E CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO ...	4
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
<b>Articolo 4</b> – Studio sulle tecnologie di stoccaggio elettrico.....	4
TITOLO 2: PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO .....	5
<b>Articolo 5</b> - Contratti standard di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico .....	5
<b>Articolo 6</b> - Diritti e obblighi dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico .....	6
<b>Articolo 7</b> - Procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico .....	8
<b>Articolo 8</b> - Obblighi di trasparenza e vigilanza in capo a Terna .....	10
<b>Articolo 9</b> - Parametri fissati dall'Autorità .....	10
<b>Articolo 10</b> - Garanzie e penali .....	11
TITOLO 3: CRITERI E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO NEI MERCATI DELL'ENERGIA .....	12
<b>Articolo 11</b> - Contratti standard di time shifting .....	12
<b>Articolo 12</b> - Diritti e obblighi dei sottoscrittori di contratti standard di time shifting .....	13
<b>Articolo 13</b> - Criteri e condizioni per le aste competitive organizzate dal GME.....	14
TITOLO 4: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO FRA GLI UTENTI DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO .....	16
<b>Articolo 14</b> - Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico .....	16
TITOLO 5: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	17
<b>Articolo 15</b> - Disposizioni sulla fase sperimentale del sistema di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico .....	17

## **Allegato A**

### **PARTE I : OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI DEL PROVVEDIMENTO**

#### *Articolo 1 - Oggetto*

- 1.1 Il presente provvedimento ha ad oggetto i criteri e le condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico di cui all'articolo 18 del D.lgs. 210/2021, e, in particolare:
- a) i criteri e le condizioni per l'elaborazione da parte di Terna della disciplina per le procedure di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico di cui al comma 6 del citato articolo;
  - b) i criteri e le condizioni in base alle quali la capacità di stoccaggio elettrico è resa disponibile a operatori di mercato terzi, per l'utilizzo nel mercato dell'energia, attraverso la piattaforma organizzata gestita dal Gestore dei mercati energetici, nonché i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima;
  - c) le modalità di programmazione e offerta della capacità di stoccaggio elettrico sul mercato per il servizio di dispacciamento da parte degli utenti del dispacciamento associati alla stessa;
  - d) le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico.

#### *Articolo 2 - Finalità*

- 2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue le finalità di:
- a) promuovere la concorrenza, attraverso procedure per l'approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico competitive, trasparenti, non discriminatorie e orientate a minimizzare gli oneri per i consumatori finali;
  - b) rafforzare il coordinamento tra gli sviluppi in capacità di produzione rinnovabile, in capacità di stoccaggio elettrico e in infrastrutture di rete;
  - c) favorire l'utilizzo efficiente delle risorse di stoccaggio approvvigionate a termine, mediante la definizione di obblighi contrattuali che ne massimizzino la disponibilità e, al contempo, non distorcano il funzionamento dei mercati a pronti nel perseguimento dell'efficienza allocativa di breve termine;
  - d) agevolare un'adeguata valorizzazione nei mercati a pronti della capacità di stoccaggio elettrico approvvigionata a termine.

#### *Articolo 3 - Definizioni*

- 3.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come

## Allegato A

successivamente modificato e integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **Capacità di stoccaggio impegnata:** è la capacità oggetto di un contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico sottoscritto con Terna;
- **Codice di rete:** è il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
- **Disciplina:** è la disciplina, elaborata da Terna, per le procedure di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico, di cui all'articolo 18, comma 6, del D.lgs. 210/2021;
- **Durata dello stoccaggio:** è misurata in ore ed è pari al rapporto tra massima energia accumulabile e potenza massima in immissione;
- **GME** è il Gestore dei mercati energetici;
- **Ministro:** è il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- **MSD:** è il mercato per il servizio di dispacciamento;
- **Orizzonte di pianificazione:** è il lasso temporale che intercorre fra la sottoscrizione di un contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico e l'inizio del periodo di consegna del medesimo contratto;
- **PCE:** è la piattaforma conti energia gestita dal GME;
- **Periodo di consegna:** è il lasso temporale in cui la capacità di stoccaggio impegnata deve essere resa disponibile a Terna ai sensi del contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico;
- **Regolamento:** è il regolamento per l'organizzazione e la gestione, da parte del GME, della piattaforma centralizzata di cui all'articolo 18, comma 5, del D.lgs. 210/2021;
- **Rendimento dello stoccaggio:** è pari al rapporto tra l'energia generata quando lo stoccaggio viene scaricato e quella utilizzata per caricarlo.

\*\*\*

- **D.lgs. 210/2021:** è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

## **PARTE II : CRITERI E CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO**

### **TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 4 – Studio sulle tecnologie di stoccaggio elettrico*

- 4.1 Entro il 15 ottobre 2023, previa consultazione di almeno 30 (trenta) giorni, Terna trasmette all'Autorità uno studio che passa in rassegna le tecnologie di stoccaggio elettrico, ivi incluse quelle in fase di sviluppo che non hanno ancora raggiunto la commercializzazione.

## **Allegato A**

- 4.2 Lo studio di cui al comma 4.1 riporta, per ciascuna tecnologia di stoccaggio elettrico:
- a) le caratteristiche prestazionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la durata e il rendimento, nonché il degrado nelle prestazioni fornite in funzione della vita utile e/o del numero di cicli effettuati;
  - b) dati relativi ai livelli efficienti standard di indisponibilità;
  - c) dati relativi alla vita utile e alle tempistiche di realizzazione;
  - d) il livello e la struttura dei costi di investimento e di esercizio, ivi inclusi eventuali costi di *decommissioning*;
  - e) i potenziali di sviluppo nel tempo nel sistema elettrico italiano;
  - f) analisi di sensitività rispetto ai principali rischi connessi alle tecnologie medesime;
  - g) ogni altra informazione rilevante al fine di valutare le opportunità e le criticità della tecnologia esaminata rispetto agli obiettivi di cui al presente provvedimento e funzionale ad un efficiente disegno delle procedure di cui al successivo Titolo 2.
- 4.3 Lo studio di cui al comma 4.1 associa a ciascun fabbisogno di capacità di stoccaggio elettrico contraddistinto da specifiche caratteristiche prestazionali, individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.lgs. 210/2021, una o più tecnologie di riferimento, vale a dire quelle tecnologie che, nel periodo considerato, sono realizzabili e in grado di soddisfare il predetto fabbisogno.
- 4.4 Lo studio di cui al comma 4.1 è aggiornato da Terna con cadenza regolare e almeno ogni due anni, previa consultazione.

## **TITOLO 2: PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO**

### *Articolo 5 - Contratti standard di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico*

- 5.1 Terna soddisfa il fabbisogno di capacità di stoccaggio elettrico di cui all'articolo 18, comma 2, del D.lgs. 210/2021 tramite la stipula di contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico con controparti selezionate mediante le procedure concorsuali di cui all'Articolo 7.
- 5.2 Terna definisce, come parte integrante della disciplina, uno o più schemi di contratto standard, ciascuno con caratteristiche distinte, rispondenti alle diverse esigenze di fabbisogno e/o alle differenti caratteristiche delle tecnologie di riferimento di cui all'Articolo 4, comma 4.3.

## **Allegato A**

- 5.3 Gli schemi di contratto standard di cui al comma 5.2 si possono differenziare tra loro in relazione a uno o più dei seguenti parametri:
- a) l'orizzonte di pianificazione;
  - b) il periodo di consegna;
  - c) la durata dello stoccaggio;
  - d) il rendimento dello stoccaggio e il suo degrado in funzione del tempo e/o del numero di cicli di carica e scarica effettuati;
  - e) il numero massimo di cicli di carica e scarica;
  - f) il tempo massimo che può intercorrere tra il momento in cui l'accumulo è caricato e quello entro cui deve essere scaricato senza subire rilevanti perdite di energia;
  - g) altri parametri tecnico-economici rilevanti individuati da Terna.
- 5.4 Qualora le tecnologie di riferimento, di cui all'Articolo 4, comma 4.3, si differenzino in modo significativo rispetto a uno o più parametri di cui al comma 5.3, Terna può definire contratti standard distinti rispondenti alle specifiche caratteristiche tecniche di ciascuna tecnologia di riferimento.
- 5.5 Qualora le tecnologie di riferimento, di cui all'Articolo 4, comma 4.3, si differenzino in modo significativo almeno rispetto a entrambi i parametri orizzonte di pianificazione e periodo di consegna, di cui al comma 5.3, lettere a) e b), Terna definisce contratti standard distinti rispondenti alle specifiche caratteristiche tecniche di ciascuna tecnologia di riferimento.
- 5.6 Terna definisce l'orizzonte di pianificazione, di cui al comma 5.3, lettera a), in funzione dei tempi di realizzazione di ciascuna tecnologia di riferimento di cui all'Articolo 4, comma 4.3.
- 5.7 Il periodo di consegna, di cui al comma 5.3, lettera b), è definito da Terna in funzione della vita utile di ciascuna tecnologia di riferimento, di cui all'Articolo 4, comma 4.3.

### ***Articolo 6 - Diritti e obblighi dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico***

- 6.1 I contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico riconoscono all'assegnatario il diritto a ricevere da Terna, nel periodo di consegna, il premio - espresso in €/MWh-anno - risultante dall'esito della procedura concorsuale di cui all'Articolo 7 in cui il contratto è stato aggiudicato.
- 6.2 Per le tecnologie caratterizzate da una vita utile superiore al periodo di consegna, Terna, nell'ambito della disciplina, può prevedere che, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto, possa essere proposta alla controparte contrattuale l'estensione del periodo di applicazione degli obblighi contrattuali e la

## **Allegato A**

revisione del premio di cui al comma 6.1 in funzione del grado di ammortamento e delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'impianto.

- 6.3 I contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico prevedono i seguenti obblighi per i sottoscrittori:
- a) l'effettiva realizzazione della capacità di stoccaggio impegnata nei termini previsti dallo specifico contratto standard;
  - b) per l'intero periodo di consegna, l'obbligo di rendere disponibile a Terna la capacità di stoccaggio impegnata, al fine di consentire l'esercizio, da parte di operatori di mercato terzi, dei contratti di *time shifting* di cui all'Articolo 11;
  - c) per l'intero periodo di consegna, l'obbligo di rendere disponibile a Terna sul MSD, singolarmente o tramite aggregati definiti da Terna nel Codice di rete, la capacità di stoccaggio impegnata, rispettando le prestazioni tecniche minime definite nel contratto e i vincoli economici di cui ai commi 6.5 e 6.6.
- 6.4 Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 6.3, lettera b), Terna, nell'ambito della disciplina e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione, definisce le modalità con le quali ripartire tra le diverse risorse di stoccaggio elettrico contrattualizzate i programmi definiti in esito all'esercizio, da parte degli operatori di mercato, dei contratti standard di *time shifting* di cui all'Articolo 11.
- 6.5 La capacità di stoccaggio impegnata è offerta sul MSD rispettando limiti di prezzo massimo a salire e minimo a scendere la cui metodologia di determinazione è definita da Terna nell'ambito della disciplina.
- 6.6 Nell'ambito della disciplina, Terna definisce le modalità di calcolo del margine di contribuzione ottenuto dalla capacità di stoccaggio impegnata in esito all'accettazione di offerte sul MSD e sulle piattaforme europee di negoziazione di risorse di dispacciamento, prevedendo che una percentuale del citato margine, se positivo, sia destinata da Terna a riduzione del corrispettivo di cui all'Articolo 14 e che la restante parte sia dell'utente del dispacciamento della capacità di stoccaggio impegnata.
- 6.7 Nel movimentare la capacità di stoccaggio impegnata sul MSD, Terna tiene conto dello stato di carica effettivo della risorsa e dei programmi già allocati per i periodi successivi in ragione dell'esercizio dei contratti standard di *time shifting* di cui all'Articolo 11.
- 6.8 Terna prevede l'esonero dagli obblighi di cui ai commi 6.3, lettere b) e c):
- a) nei periodi di manutenzione programmata della capacità di stoccaggio impegnata, a condizione che le ore di manutenzione programmata non eccedano livelli standard efficienti definiti da Terna in relazione a ciascuna tecnologia di riferimento;

## **Allegato A**

- b) nei periodi in cui l'indisponibilità della capacità di stoccaggio impegnata è dovuta a vincoli di rete locali e/o a cause di forza maggiore come disciplinate nel contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico.

### *Articolo 7- Procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico*

- 7.1 La selezione dei sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico di cui all'Articolo 5 è effettuata tramite apposite procedure concorsuali organizzate periodicamente da Terna.
- 7.2 Terna organizza procedure concorsuali dedicate per ciascuno dei contratti standard di cui all'Articolo 5. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'Articolo 5, comma 5.4, Terna può riservare la partecipazione alle citate procedure alle tecnologie di riferimento associate a ciascun contratto standard. Nel caso di cui all'Articolo 5, comma 5.5, Terna riserva la partecipazione alle citate procedure alle tecnologie di riferimento associate a ciascun contratto standard.
- 7.3 Terna definisce la sequenza delle procedure concorsuali adottando un approccio per contingenti incrementali finalizzato a garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità di risorse di stoccaggio elettrico determinate tenendo conto:
- a) delle risorse di stoccaggio elettrico che, sulla base delle informazioni disponibili, saranno realizzate al di fuori del meccanismo di cui al presente provvedimento;
  - b) dell'evoluzione attesa della domanda di energia elettrica;
  - c) dello sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile non programmabile, della relativa localizzazione, nonché dei profili di produzione della medesima;
  - d) dell'evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché delle risorse di generazione e accumulo connesse alla rete di distribuzione;
  - e) dei tempi di realizzazione, delle vite utili e delle dinamiche attese dei costi delle diverse tecnologie di riferimento di cui all'Articolo 4, comma 4.3.
- 7.4 Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente articolo i soggetti che comprovino di poter disporre di capacità di stoccaggio elettrico di nuova realizzazione attraverso il possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni.
- 7.5 Terna considera come capacità di stoccaggio di nuova realizzazione anche quella afferente a impianti idroelettrici esistenti per cui sono state rilasciate le concessioni e autorizzazioni alla conversione in capacità di stoccaggio elettrico previste dalla normativa vigente.

## **Allegato A**

- 7.6 Può essere qualificata a partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente articolo la capacità di stoccaggio elettrico di cui al comma 7.4 per cui:
- a) sono state rilasciate a Terna le idonee garanzie secondo i criteri di cui all'Articolo 10;
  - b) il partecipante si impegna a rinunciare a qualsiasi incentivazione per l'intera durata del periodo di consegna del contratto standard in relazione alla capacità eventualmente contrattualizzata.
- 7.7 Nell'ambito della disciplina, Terna definisce le modalità per la qualifica alle procedure concorsuali. In sede di qualifica Terna acquisisce dai partecipanti, oltre alle informazioni di cui ai commi 7.4 e 7.6, ulteriori dati tecnici rilevanti per la formulazione delle offerte.
- 7.8 Ogni partecipante alle procedure concorsuali di cui al presente articolo ha titolo a formulare una sola offerta per ciascun impianto di stoccaggio elettrico qualificato, indicando una quantità di energia non superiore a quella massima definita da Terna nell'ambito della qualifica di cui al comma 7.7 e un premio non superiore al premio di cui all'Articolo 9, espressi rispettivamente in MWh e €/MWh-anno.
- 7.9 A ciascuna procedura concorsuale è associato un livello obiettivo di durata dello stoccaggio. Dato tale livello, Terna definisce una metodologia di valorizzazione delle eventuali maggiori prestazioni in termini di energia e potenza che possono essere rese dal singolo impianto di stoccaggio elettrico, in modo tale che l'impegno contrattuale verso il sistema comprenda anche le prestazioni aggiuntive. Detta metodologia è parte integrante della disciplina.
- 7.10 Il meccanismo di valorizzazione di cui al comma 7.9 può essere definito da Terna applicando opportuni coefficienti alle offerte presentate dai partecipanti alle procedure concorsuali o stabilendo valori predefiniti associati a ciascuna prestazione aggiuntiva e riconosciuti ai partecipanti in caso di selezione delle relative offerte.
- 7.11 Il fabbisogno di ciascuna procedura concorsuale:
- a) può essere espresso da Terna mediante una curva di domanda perfettamente anelastica;
  - b) presenta una declinazione per aree della rete rilevante, che possono essere differenti rispetto alle zone in cui è suddivisa la rete nell'ambito dei mercati dell'energia.
- 7.12 Le aree di cui al comma 7.11, lettera b), e i relativi limiti di transito sono definiti da Terna tenendo conto dell'evoluzione attesa della domanda di energia elettrica, della capacità di produzione da fonte rinnovabile non programmabile nei diversi nodi della rete, oltre che degli sviluppi della stessa.
- 7.13 L'offerta di risorse di stoccaggio elettrico è rappresentata dalla curva aggregata delle offerte dei partecipanti.

## **Allegato A**

- 7.14 Terna seleziona le offerte in ordine di merito economico sulla base di un algoritmo di selezione che ha come obiettivo la massimizzazione del benessere sociale. Le offerte selezionate sono valorizzate al prezzo offerto dal partecipante, secondo le regole dell'asta discriminatoria (c.d. *pay as bid*). Detto algoritmo è parte integrante della disciplina.
- 7.15 Nell'ambito della disciplina, Terna può prevedere l'applicazione di un meccanismo finalizzato a ridurre l'onere per il consumatore finale nei casi in cui l'offerta potenziale di risorse di stoccaggio e/o il numero di partecipanti non garantiscano un adeguato livello di competitività nella procedura concorsuale.

### *Articolo 8- Obblighi di trasparenza e vigilanza in capo a Terna*

- 8.1 Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione da parte del Ministro, Terna pubblica la progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio elettrico di cui all'articolo 18, comma 1, del D.lgs. 210/2021, allegando una relazione che evidenzia l'impostazione e le analisi utilizzate per quantificare il citato fabbisogno e la relativa declinazione territoriale e temporale.
- 8.2 La disciplina sviluppata sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti con il presente provvedimento è sottoposta da Terna a consultazione pubblica per almeno 30 (trenta) giorni, prima della trasmissione al Ministro ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.lgs. 210/2021.
- 8.3 Ciascuna procedura concorsuale di cui all'Articolo 7 si svolge dopo almeno:
- 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione da parte di Terna della relativa disciplina approvata dal Ministro;
  - 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'insieme dei parametri tecnico-economici relativi alla procedura medesima;
  - 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della corrispondente data di svolgimento; quest'ultima pubblicazione è successiva alle pubblicazioni delle precedenti lettere a) e b).
- 8.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di svolgimento di ciascuna procedura concorsuale di cui all'Articolo 7, Terna pubblica un rendiconto dettagliato sugli esiti della stessa.
- 8.5 Terna monitora in modo continuativo lo stato di avanzamento dei lavori dei progetti attinenti alla capacità di stoccaggio impegnata e ne informa il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e l'Autorità con frequenza trimestrale.

### *Articolo 9- Parametri fissati dall'Autorità*

- 9.1 L'Autorità pubblica i valori massimi dei premi offribili nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7.

## **Allegato A**

### *Articolo 10- Garanzie e penali*

- 10.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie cui i partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7 sono tenuti ad aderire pena l'estromissione dalle medesime procedure o l'impossibilità per il partecipante di procedere alla stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico.
- 10.2 Il sistema di garanzie di cui al comma 10.1 è basato sui seguenti criteri:
- a) rateizzazione del pagamento del premio;
  - b) versamento di margini di garanzia individuali nella fase di qualifica di cui all'Articolo 7, comma 7.7;
  - c) versamento di margini di garanzia individuali ai fini della stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico di cui all'Articolo 5.
- 10.3 Con riferimento al criterio di cui al comma 10.2, lettera a), Terna prevede che il pagamento del premio annuo al sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico sia rateizzato in quote infra-annuali la cui frequenza non superi il mese di calendario.
- 10.4 In relazione al criterio di cui al comma 10.2, lettera b), Terna prevede che:
- a) il mancato versamento del margine di garanzia precluda la partecipazione alla procedura concorsuale oggetto della qualifica;
  - b) la somma da versare sia definita in funzione della capacità di stoccaggio elettrico qualificata e del premio di cui all'Articolo 9 applicato alla procedura concorsuale oggetto della qualifica;
  - c) i margini di garanzia versati siano restituiti in caso di mancata aggiudicazione della capacità qualificata nella procedura concorsuale;
  - d) in caso di aggiudicazione della capacità qualificata nella procedura concorsuale e di mancata stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, i margini di garanzia siano escussi da Terna e destinati alla riduzione del corrispettivo di cui all'Articolo 14;
  - e) in caso di mancata stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, la capacità inizialmente aggiudicata sia riassegnata, selezionando le prime offerte non accettate nella procedura concorsuale in esame.
- 10.5 Per quanto attiene al criterio di cui al comma 10.2, lettera c), Terna prevede che:
- a) alla stipula del contratto standard di capacità di stoccaggio elettrico l'assegnatario sia tenuto a prestare un'integrazione del margine di garanzia per l'eventualità di mancata realizzazione dell'impianto;

## **Allegato A**

- b) l'integrazione di cui alla lettera a) sia definita almeno in funzione della capacità di stoccaggio impegnata, del premio di cui all'Articolo 9 e del periodo di pianificazione;
  - c) a seguito dell'effettiva entrata in esercizio della capacità di stoccaggio impegnata il margine di garanzia individuale sia rideterminato in funzione del premio annuo che deve essere riconosciuto all'assegnatario del contratto standard di capacità di stoccaggio elettrico.
- 10.6 In aggiunta al meccanismo di marginazione di cui al comma 10.2, lettere b) e c), Terna può prevedere la costituzione di un fondo di garanzia alimentato dai contributi versati dai partecipanti alle procedure concorsuali.
- 10.7 Terna organizza e gestisce un sistema di penali da applicare agli assegnatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico in caso di inadempimento rispetto agli obblighi di cui all'Articolo 6.
- 10.8 Il sistema di penali di cui al comma 10.7 è basato sui seguenti criteri:
- a) in caso di mancata realizzazione della capacità di stoccaggio impegnata, Terna prevede penali definite almeno in funzione del premio di cui all'Articolo 9, crescenti al ridursi del preavviso fornito dall'assegnatario;
  - b) in caso di inadempimento rispetto agli obblighi di cui al comma 10.6, lettere b) e c), dovuto a indisponibilità note precedentemente rispetto all'allocazione dei programmi di cui all'Articolo 6, comma 6.4, e tenuto conto degli esoneri di cui all'Articolo 6, comma 6.8, Terna prevede un meccanismo di penali, volto a evitare comportamenti opportunistici da parte degli assegnatari, il cui valore sia almeno funzione del premio di cui all'Articolo 9, introducendo un valore massimo delle penali applicate al singolo assegnatario su base annua.
- 10.9 Terna può individuare soglie di violazione degli obblighi contrattuali oltre le quali si configuri l'inadempimento definitivo, prevedendo, oltre alla sospensione dell'erogazione del premio di cui all'Articolo 6, comma 6.1, la risoluzione del contratto e l'obbligo in capo all'assegnatario di versare una penale pari al valore massimo della penale applicata in caso di mancata realizzazione di cui al comma 10.8, lettera a). Il mancato esercizio della citata facoltà da parte di Terna non esclude che lo specifico contratto possa essere soggetto a risoluzione per inadempimento ai sensi della disciplina civilistica.

### **TITOLO 3: CRITERI E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO NEI MERCATI DELL'ENERGIA**

#### *Articolo 11 - Contratti standard di time shifting*

- 11.1 Terna definisce uno o più categorie di contratti standard di *time shifting* differenziati a seconda:

## **Allegato A**

- a) delle prestazioni associate e della localizzazione;
  - b) del periodo di validità, corrispondente all'orizzonte temporale entro cui possono essere esercitati.
- 11.2 Terna individua le prestazioni associate e la localizzazione di cui al comma 11.1, lettera a), a partire da e in coerenza con le quantità, le tipologie e la localizzazione delle risorse di stoccaggio elettrico approvigionate per il tramite delle procedure di cui all'Articolo 7.
- 11.3 In relazione all'orizzonte temporale di cui al comma 11.1, lettera b), Terna può definire contratti di durata pluriennale, annuale, plurimensile, mensile, settimanale e giornaliera.
- 11.4 I contratti standard di *time shifting* possono prevedere uno o più dei seguenti vincoli all'esercizio:
- a) la potenza massima in prelievo e in immissione;
  - b) il limite di energia cumulabile in prelievo e in immissione;
  - c) il rendimento;
  - d) il tempo entro cui deve essere effettuato il ciclo di carica e scarica con saldo di energia nullo;
  - e) altri vincoli definiti da Terna.
- 11.5 La ripartizione della capacità di stoccaggio impegnata sui diversi contratti standard di *time shifting* è definita da Terna in modo tale da:
- a) offrire un'adeguata quantità di contratti caratterizzati, per quanto possibile, da periodi di validità pluriennali, in coerenza con la stima delle esigenze di copertura degli investitori in nuova capacità di produzione da fonte rinnovabile non programmabile che abbiano assunto impegni di durata pluriennale sulla base di profili di immissione predefiniti;
  - b) riflettere il diverso livello di domanda e il differente grado di concorrenza dei prodotti caratterizzati da diversi orizzonti temporali, per dare adeguata valorizzazione agli stessi;
  - c) rendere stabili i diritti esercitabili dagli acquirenti dei citati contratti, tenendo conto delle attese di disponibilità della capacità impegnata.
- 11.6 Nell'ambito della disciplina, Terna definisce uno o più schemi di contratto standard di *time shifting* e la metodologia di ripartizione di cui al comma 11.5.

### ***Articolo 12 - Diritti e obblighi dei sottoscrittori di contratti standard di time shifting***

- 12.1 A fronte del pagamento dei premi definiti in esito alle aste competitive di cui all'Articolo 13, i contratti standard di *time shifting* attribuiscono agli assegnatari i seguenti diritti e obblighi:

## **Allegato A**

- a) per il tramite di unità commerciali di stoccaggio, da definire nel Codice di rete, nel rispetto dei vincoli di esercizio di cui all'Articolo 11, comma 11.4, e della durata contrattuale, il diritto di:
    - i) offrire sui mercati dell'energia la potenza aggiudicata;
    - ii) registrare bilaterali sulla PCE, aventi ad oggetto la potenza aggiudicata;
  - b) i diritti e gli obblighi che derivano dall'esercizio dei diritti di cui al comma 12.1, lettera a).
- 12.2 Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di esercizio di cui al comma 12.1, lettera a), il GME:
- a) non consente che la potenza offerta dalle unità commerciali di stoccaggio superi quella prevista dal contratto standard di *time shifting*;
  - b) dopo ciascuna sessione dei mercati dell'energia individua e comunica a Terna la quota dei programmi commerciali delle unità commerciali di stoccaggio che è configurabile come sbilanciamento per violazione dei limiti di energia cumulabile in prelievo e/o in immissione.
- 12.3 Nel caso in cui, con riferimento a uno specifico periodo rilevante, il programma commerciale delle unità commerciali di stoccaggio di cui al comma 12.1, lettera a), come definito in esito all'ultima sessione dei mercati dell'energia in cui è possibile negoziare il periodo rilevante interessato, violi il vincolo di esercizio relativo al limite di energia cumulabile in immissione e/o prelievo previsto ai sensi dell'Articolo 11, comma 11.4, Terna regola, con l'utente del dispacciamento associato alla menzionata unità, come sbilanciamento, l'energia che viola il citato vincolo e provvede a negoziare la medesima energia sul mercato del bilanciamento.

### ***Articolo 13 - Criteri e condizioni per le aste competitive organizzate dal GME***

- 13.1 Il GME organizza una piattaforma centralizzata per la negoziazione, attraverso aste competitive, delle diverse categorie di contratti standard di *time shifting* di cui all'Articolo 11, comma 11.1.
- 13.2 Il regolamento elaborato sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti dal presente articolo è sottoposto dal GME a consultazione pubblica per almeno 30 (trenta) giorni, prima della trasmissione al Ministro ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del D.lgs. 210/2021.
- 13.3 Nella piattaforma di cui al comma 13.1, per ciascuna categoria di contratti standard di *time shifting* di cui all'Articolo 11, comma 11.1, l'offerta è rappresentata dai volumi definiti da Terna ai sensi dell'Articolo 11, comma 11.5, e la domanda è espressa dagli operatori di mercato in possesso dei requisiti di cui al comma 13.5.
- 13.4 Il GME organizza le aste competitive di cui al comma 13.1 con scadenze prestabilite, definite in modo coerente con il periodo di validità delle differenti categorie di contratti standard oggetto di negoziazione.

## **Allegato A**

- 13.5 La partecipazione alle aste competitive di cui al comma 13.1 è riservata agli operatori di mercato abilitati a operare sulla piattaforma di cui al comma 13.1.
- 13.6 Per essere abilitati a operare sulla piattaforma di cui al 13.1, gli operatori di mercato sono tenuti a prestare specifiche garanzie definite dal GME nell'ambito del regolamento e a pagare allo stesso GME un corrispettivo approvato dall'Autorità.
- 13.7 Nell'ambito del regolamento, il GME può prevedere limiti alle quantità massime di contratti standard di *time shifting* con periodi di validità pluriennali e annuali assegnabili a ciascun operatore di mercato, al fine di evitare la nascita di posizioni dominanti con fenomeni di accaparramento, che potrebbero distorcere il mercato.
- 13.8 Nell'ambito del regolamento, il GME definisce le regole delle aste competitive di cui al comma 13.1 sulla base dei seguenti criteri:
- a) è promosso il processo di scoperta dei prezzi da parte dei partecipanti;
  - b) nel processo iterativo di scoperta del prezzo, è promossa la concorrenza tra i partecipanti.
- 13.9 Nel regolamento, il GME, d'intesa con Terna, può proporre che nelle aste competitive di cui al comma 13.1 sia applicato un sistema di premi minimi, decrescenti al ridursi dei periodi di validità dei prodotti negoziati, sino ad assumere valore pari a zero per le aste competitive aventi ad oggetto contratti con periodi di validità giornalieri.
- 13.10 Il GME organizza e gestisce un mercato secondario tramite il quale possono essere ceduti i contratti standard di *time shifting* acquisiti dagli operatori di mercato nell'ambito delle aste competitive di cui al comma 13.1, assicurando che dette cessioni rispettino specifiche condizioni stabilite nel regolamento.
- 13.11 Nel regolamento il GME prevede la suddivisione a cascata dei contratti standard di *time shifting*, ovvero, di norma dopo l'inizio del periodo di validità del contratto, la trasformazione dello stesso in contratti con periodi di validità inferiori, in modo tale che possa continuare a essere oggetto di transazioni per la parte restante del periodo di validità.
- 13.12 Al fine di consentire il raccordo tra i programmi commerciali conseguenti all'esercizio dei contratti standard di *time shifting* con i programmi che Terna assegna a ciascun utente del dispacciamento di capacità di stoccaggio impegnata con le modalità di cui all'Articolo 6, comma 6.4, il GME registra, in appositi conti, le transazioni effettuate sui mercati dell'energia dalle unità commerciali di stoccaggio di cui all'Articolo 12, comma 12.1.
- 13.13 Terna e il GME possono, attraverso una o più convenzioni, disciplinare le rispettive attività funzionali all'implementazione del Titolo 3 del presente provvedimento.
- 13.14 La procedura di approvazione degli schemi delle eventuali convenzioni di cui al comma 13.13 e dei relativi aggiornamenti è definita nell'ambito della disciplina.

## **Allegato A**

### **TITOLO 4: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO FRA GLI UTENTI DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO**

#### *Articolo 14 - Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico*

- 14.1 L'onere netto di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico di un determinato anno di consegna è dato dalla somma dei seguenti importi relativi al medesimo anno:
- a) la somma dei premi di cui all'Articolo 6, comma 6.1, corrisposti da Terna agli aggiudicatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, presa con segno positivo;
  - b) la somma della parte dei margini di contribuzione di cui all'Articolo 6, comma 6.6, destinata alla riduzione del corrispettivo di cui al presente articolo, presa con segno negativo;
  - c) la somma delle garanzie eventualmente escusse da Terna di cui all'Articolo 10, comma 10.4, lettera d), presa con segno negativo;
  - d) la somma delle penali di cui all'Articolo 10, comma 10.7, corrisposti a Terna dagli aggiudicatari dei contratti standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, presa con segno negativo;
  - e) la somma dei premi di cui all'Articolo 12, comma 12.1, che sono corrisposti a Terna, per il tramite del GME, dagli aggiudicatari dei contratti standard di *time shifting* di cui all'Articolo 11, comma 11.1, presa con segno negativo;
  - f) il saldo netto della somma di eventuali ulteriori partite economiche che, ai sensi della normativa rilevante, Terna è tenuta a recuperare o portare a riduzione del corrispettivo di cui al presente articolo.
- 14.2 Con riferimento a ciascun anno di consegna, Terna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, definisce e pubblica:
- a) la stima dell'energia complessivamente prelevata dagli utenti del dispacciamento in prelievo;
  - b) l'onere netto atteso di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico calcolato come somma tra gli importi di cui al comma 14.1, lettera a), e la somma degli importi di cui al comma 14.1, lettere b), c), d), e) ed f), relativi a periodi inclusi nell'anno di consegna considerato e noti prima della data di cui al presente comma.
- 14.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 14.2, Terna determina e pubblica il corrispettivo unitario da applicarsi nel trimestre successivo, pari al rapporto tra:
- a) l'onere netto atteso di cui al comma 14.2, lettera b);

## **Allegato A**

- b) la stima dell'energia complessivamente prelevata dagli utenti del dispacciamento in prelievo.
- 14.4 Con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione, Terna aggiorna e pubblica il corrispettivo unitario da applicarsi nel trimestre medesimo, per tenere conto delle seguenti partite economiche riferite ai mesi sino a quel momento oggetto di consuntivo:
- a) gli importi di cui al comma 14.1, lettere b), c), d), e) ed f), per la parte non considerata nelle precedenti determinazioni;
- b) il saldo netto dovuto agli scostamenti tra i prelievi attesi e quelli effettivi.
- 14.5 Entro il medesimo termine di cui al comma 14.4, Terna pubblica le informazioni relative alle singole partite di cui al medesimo comma, esplicitando, per ciascuna lettera del comma 14.1 citata al comma 14.4, il relativo importo.
- 14.6 Sulla differenza positiva (negativa) tra i flussi finanziari cumulati derivanti dall'applicazione del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità e i flussi finanziari cumulati derivanti dal pagamento dell'onere medesimo, Terna applica un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%. I conseguenti interessi sono inclusi nella voce di cui al comma 14.4, lettera a), nella parte relativa alle partite di cui al comma 14.1, lettera f), con il segno negativo (positivo).

## **TITOLO 5: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *Articolo 15 - Disposizioni sulla fase sperimentale del sistema di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico*

- 15.1 Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.lgs. 210/2021, nell'ambito della disciplina Terna può proporre una fase sperimentale di avvio del sistema di approvvigionamento, nella quale applicare semplificazioni volte ad accelerare l'implementazione del meccanismo.
- 15.2 Nella fase sperimentale di cui al comma 15.1, Terna può prevedere che le procedure concorsuali di cui all'Articolo 7 siano organizzate suddividendo la rete rilevante in aree tra loro isolate, imponendo limiti di transito nulli.
- 15.3 In caso di adozione della semplificazione di cui al comma 15.2, Terna definisce i fabbisogni associati a ciascuna area mediante un processo di ottimizzazione che preveda già il pieno utilizzo dei limiti di transito tra le aree.